

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2015, n. 1325

**Approvazione disposizioni sui procedimenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e sui procedimenti di licenziamento collettivo e iscrizione in liste di mobilità.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 che con riferimento alla materia servizi per il lavoro e politiche attive che stabilisce che dal 1° gennaio 2016:

- la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi e alle politiche attive del lavoro;

- le disposizioni della legge regionale 32/2002 che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse si intendono riferite alla Regione;

Ritenuto di provvedere a disciplinare i procedimenti che, per effetto del trasferimento della funzione e dei compiti amministrativi relativi ai servizi e alle politiche attive del lavoro, rientrano nella competenza della Regione e in particolare il procedimento per la cassa integrazione guadagni straordinaria e il procedimento per i licenziamenti collettivi e l'approvazione delle liste di mobilità;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/03/2000, contenente disposizioni in merito alle procedure di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e della mobilità, che devono essere aggiornate al nuovo quadro normativo e organizzativo;

Ritenuto necessario, in fase di prima applicazione, dettare disposizioni di natura organizzativa e procedurale per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale, anche al fine di garantire sin da subito l'uniforme applicazione sul territorio regionale della normativa di riferimento;

Ritenuto pertanto di approvare le suddette disposizioni riportate nell'Allegato A denominato “Procedimento per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”, e le disposizioni riportate nell'Allegato B denominato “Procedimento per i licenziamenti collettivi e per l'approvazione delle liste di mobilità”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

di revocare le disposizioni contenute nella citata Delibera di Giunta Regionale n. 334 del 21/03/2000, in merito alle procedure di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e della mobilità;

di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A denominato “Procedimento per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria”, e le disposizioni di cui all'Allegato B denominato “Procedimento per i licenziamenti collettivi e per l'approvazione delle liste di mobilità”, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

**Allegato "A"****PROCEDIMENTO PER LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA  
(CIGS)**

**(a seguito della revisione delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del Lavoro introdotta dalla L.R. 28 dicembre 2015 n. 82)**

L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 148/2015, è tenuta ad effettuare, ai soggetti ivi indicati, la comunicazione prevista dall'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 148/2015.

Entro tre giorni dalla suddetta comunicazione l'impresa o i soggetti indicati nel medesimo art. 24, comma 1, del D.Lgs. 148/2015 presentano all'Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro, vale a dire quello nel cui ambito territoriale provinciale è situata l'unità produttiva dell'impresa interessata dalla CIGS, la domanda di esame congiunto della situazione aziendale prevista dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 148/2015.

Qualora l'intervento straordinario di integrazione salariale interessi unità produttive dell'impresa ubicate in più territori provinciali nell'ambito della Regione Toscana, la domanda di esame congiunto della situazione aziendale prevista dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 deve essere presentata dall'impresa alla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta regionale.

La procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti (art. 24, comma 5 del D.Lgs. 148/2015).

L'Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro o la Direzione competente in materia di lavoro della Giunta Regionale - qualora la procedura interessi più territori provinciali in ambito regionale - istruisce la pratica, avvia la consultazione delle parti ed espleta l'esame congiunto.

La Direzione competente in materia di lavoro della Giunta regionale, sentita la Commissione Regionale Permanente Tripartita cui compete l'esame del verbale di esame congiunto trasmesso dagli Uffici competenti anzidetti, esprime il proprio parere, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 148/2015.

Su richiesta della Commissione Regionale Permanente Tripartita, la Direzione competente in materia di lavoro della Giunta regionale può chiedere un supplemento di istruttoria.

Il parere viene inviato dalla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta regionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso di imprese con unità produttive dislocate in più Regioni, la procedura verrà espletata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 148/2015.

**Allegato “B”****PROCEDIMENTO PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI E PER L'APPROVAZIONE DELLE LISTE DI MOBILITÀ**

**(a seguito della revisione delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro introdotta dalla L.R. 28 dicembre 2015 n. 82)**

**Fase sindacale**

L'impresa che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 deve darne comunicazione preventiva per iscritto ai soggetti e con le modalità di cui all'art. 4, comma 2 della L. 223/1991. Copia di tale comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della medesima L. 223/1991, deve essere inviata all'Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro, vale a dire quello nel cui ambito territoriale provinciale è situata l'unità produttiva interessata dall'esubero di personale e, per conoscenza, alla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta Regionale.

Qualora gli esuberi previsti dalla procedura di licenziamento collettivo interessino unità produttive dell'impresa ubicate in più territori provinciali nell'ambito della Regione Toscana, copia della comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della medesima L. 223/1991 deve essere inviata dall'Azienda alla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta Regionale e, per conoscenza, agli Uffici della Regione territorialmente competenti in materia di lavoro, vale a dire quelli nel cui ambito territoriale provinciale sono situate le unità produttive interessate dall'esubero di personale.

Qualora il licenziamento collettivo riguardi unità produttive dell'azienda localizzate in più Regioni, la comunicazione di avvio della procedura va inoltrata, oltre ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2 della L. 223/1991, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per competenza, e agli Uffici della Regione territorialmente competenti in materia di lavoro, come sopra individuati, per conoscenza.

Le organizzazioni sindacali entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione possono richiedere all'azienda un incontro per un esame congiunto tra le parti volto ad analizzare le cause che hanno indotto l'impresa a determinare l'eccedenza di personale, e la possibilità di ricorso a misure alternative al licenziamento.

La fase sindacale deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di avvio della procedura, ridotti della metà nel caso in cui il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, e può concludersi con un accordo ovvero con un mancato accordo.

Qualunque sia l'esito, l'impresa è tenuta a darne comunicazione per iscritto, con le modalità e le indicazioni di cui all'art. 4, comma 6 della L. 223/1991, agli Uffici della Regione territorialmente competenti in materia di lavoro, alla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta Regionale, o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come sopra individuati in base all'ubicazione delle unità produttive interessate dall'esubero di personale.

**Fase Amministrativa (in caso di mancato accordo)**

Qualora la fase sindacale si sia conclusa con un mancato accordo, l'Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro (vale a dire quello nel cui ambito territoriale provinciale è situata l'unità produttiva interessata dall'esubero di personale), o la Direzione competente in materia di Lavoro della Giunta Regionale (qualora gli esuberanti previsti dalla procedura di licenziamento collettivo interessino unità produttive dell'azienda ubicate in più territori provinciali nell'ambito della Regione Toscana), convoca le parti al fine di espletare l'ulteriore esame congiunto previsto dall'art. 4, comma 7 della Legge 223/1991.

Qualora il licenziamento collettivo riguardi unità produttive dell'azienda localizzate in più Regioni, l'ulteriore esame congiunto previsto dall'art. 4, comma 7 della Legge 223/1991 si svolgerà presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questa seconda fase amministrativa dell'esame congiunto deve terminare entro trenta giorni (ridotti della metà nel caso in cui i lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci) dal ricevimento della comunicazione dell'azienda prevista dall'art. 4, comma 6 della Legge 223/91 circa l'esito negativo della fase sindacale della procedura.

**Compilazione della lista di mobilità**

Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la fase amministrativa, l'impresa ha facoltà di licenziare i lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

L'elenco dei lavoratori licenziati di cui all'art. 4, comma 9, della L. 223/1991, deve essere trasmesso, entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, oltre che ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2 della L. 223/1991, anche agli Uffici della Regione territorialmente competenti in materia di lavoro, che sono quelli dove ha sede l'unità produttiva interessata dai licenziamenti, per la compilazione delle liste di mobilità e, per conoscenza, alla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta regionale.

In caso di imprese che hanno effettuato licenziamenti presso più unità produttive di più territori provinciali della Regione Toscana, tale elenco dovrà essere inviato a ciascun Ufficio della Regione territorialmente competente in materia di lavoro nel cui territorio si localizzi almeno una unità produttiva interessata da licenziamenti e, per conoscenza, alla Direzione competente in materia di lavoro della Giunta regionale.

Ciascun Ufficio della Regione territorialmente competente, come sopra individuato, approva con decreto dirigenziale la lista di mobilità ex art. 6 della Legge 223/91, inerente i lavoratori licenziati dall'impresa nell'unità produttiva situata nel proprio territorio di competenza e, per i lavoratori residenti nello stesso, adotta gli adempimenti conseguenti (registrazione sul Sistema IDOL, invio lettera informativa su indennità, agevolazioni all'assunzione e obblighi di condizionalità), dando tempestiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione al lavoratore, e alla sede INPS per gli adempimenti di competenza.

Qualora i lavoratori inseriti in lista di mobilità siano residenti in un ambito territoriale diverso da quello dell'Ufficio della Regione che ha approvato la lista, quest'ultimo trasmetterà la lista di mobilità all'Ufficio, anche di altra Regione, competente in base alla residenza dei lavoratori, affinché provveda attraverso il proprio Servizio per l'Impiego alla tempestiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione al lavoratore stesso e alla sede INPS per gli adempimenti di competenza.